

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2018, n. 11-7676

PAR FSC 2007/2013- Asse III - Linea di Azione III.1. Approvazione dello schema dell'Atto integrativo all'accordo di programma attuativo del PTI "Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone" di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 del 24/09/2018.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

in attuazione del PAR FSC 2007-2013 di cui alla DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013, in data 23/02/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Pinerolo, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, Bricherasio, Villar Pellice, Bardonecchia, Oulx, Sauze D'oulx e l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca relativo al Programma Territoriale Integrato "Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone" e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 1 aprile 2015;

successivamente l'Accordo è stato modificato con DGR n. 15-5887 del 10/11/2017, sottoscritto in data 12 Settembre 2018 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 81 del 24/09/2018.

Richiamata la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma, il cui allegato prevede all'articolo 12.2 che "Non dà luogo a modifiche dell'accordo di programma approvato, la previsione nel medesimo di successivi accordi di programma che integrino o accompagnino l'accordo predetto, al fine di vedere compiutamente attuata l'iniziativa".

Preso atto che:

Il Comune di Pinerolo, con nota del 21 giugno 2018 prot. 0030396 e il Comune di Bardonecchia con nota del 24/05/2018, prot. 0008288 hanno richiesto una proroga all'Accordo di Programma, per permettere il completamento degli interventi: "Terre del cavallo e della cavalleria" del Comune di Pinerolo e "Miglioramento e messa in sicurezza reti mountain bike e sentieri pedonali" del Comune di Bardonecchia.

Il giorno 01/08/2018 si è tenuta la riunione della Conferenza al fine di valutare la richiesta di proroga dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 per permettere il completamento degli interventi: "Terre del cavallo e della cavalleria" del Comune di Pinerolo e "Miglioramento e messa in sicurezza reti mountain bike e sentieri pedonali" del Comune di Bardonecchia.

Sul BUR n. 32 del 9 Agosto 2018 è stato pubblicato l'avvio del procedimento per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte.

Il giorno 18 Settembre 2018 si è svolta la riunione della seconda Conferenza per la condivisione definitiva delle modifiche concordate.

Richiamato che la delibera CIPE 57/2016, pubblicata sul GURI n. 97 del 27.4.2017, prende atto che "data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse".

Ritenuto necessario procedere ad approvare, quale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, lo schema dell'Atto Integrativo, da sottoscrivere tra la Regione

Piemonte, il Comune di Pinerolo e il Comune di Bardonecchia, all'Accordo di Programma di cui al D.P.G.R. n. 81 del 24/09/2018, relativo al Programma territoriale integrato "Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone", in attuazione del PAR FSC 2007/2013.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse a copertura dell'Accordo sono state interamente impegnate con D.D. n. 51 del 29-12-2014 - capitoli 155267, 155270, 223394, 223407 che risultano armonizzate con i Comuni, ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, quale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, lo schema dell'Atto Integrativo, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, il Comune di Pinerolo e il Comune di Bardonecchia, all'Accordo di Programma di cui al D.P.G.R. n. 81 del 24/09/2018, relativo al Programma territoriale integrato "Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone", in attuazione del PAR FSC 2007/2013;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse a copertura del suddetto Accordo sono state interamente impegnate con D.D. 51 del 29-12-2014 - capitoli 155267, 155270, 223394, 223407 che risultano armonizzate con i Comuni, ai sensi del D.Lgs. 118/2011;

- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all'Assessore delegato, a firmare l'Accordo di Programma e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie;

- di dare atto che l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte successivamente alla sua sottoscrizione;

- di demandare al Settore Programmazione Negoziata l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, anche nel rispetto dei principi contabili del d.lgs 118/2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012. “Asse III
– riqualificazione territoriale” – Linea di azione: “Programmi
Territoriali Integrati”

Atto integrativo all'Accordo di Programma

tra

la Regione Piemonte

il Comune di Pinerolo e

il Comune di Bardonecchia

relativo al

Programma Territoriale Integrato
“DISTRETTO DELLE VALLI OLIMPICHE, DEL
PINEROLESE E DELLA VAL SANGONE”

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

PREMESSO CHE

Il CIPE, con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006, ha approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013, definendo gli indirizzi strategici per il raggiungimento degli obiettivi di competitività nell'ambito della politica regionale di sviluppo;

il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico nazionale 2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per l'intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie necessarie. Tale Fondo è stato così ridenominato, in luogo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate, ai sensi del d.lgs n. 88 del 31.05.2011 recante Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo Regionale FSC 2007-2013;

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 10-9736 del 6 ottobre 2008, ha adottato il Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; in tale programma la dotazione finanziaria destinata alla linea d'azione in oggetto ammontava a € 142.100.000;

il PAR ha individuato gli organismi responsabili per la programmazione, sorveglianza e attuazione del Programma e in particolare ha attribuito alla Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia la responsabilità della gestione e attuazione del Programma nel suo complesso (in qualità di Organismo di Programmazione e attuazione - OdP) in collaborazione con le strutture dell'amministrazione competenti per l'attuazione delle singole linee d'azione;

il CIPE, con successive deliberazioni n. 1 del 6 marzo 2009 (punto 2.10) e n. 1 dell'11 gennaio 2011, in modifica della predetta delibera n. 166/2007 ha disposto la riduzione del 10% del FSC e ha rimodulato la quota spettante alla Regione Piemonte in euro 750.022.200,00, ferma restando la previsione sopra detta di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009;

con la DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012 la Giunta Regionale ha integrato e modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e ha assegnato per l'attuazione della Linea d'azione "Programmi territoriali integrati" Euro 115.015.325, di cui una quota pari a Euro 48.382.175 il cui impegno è vincolato alla verifica di maggiori risorse destinate al FSC;

con la medesima Delibera è stato approvato il Manuale per il sistema di Gestione e Controllo, che definisce i rapporti tra le strutture coinvolte e regola le procedure e modalità di gestione, monitoraggio, rendicontazione, controlli di primo e secondo livello a cui i progetti finanziati nel PAR sono soggetti;

la DGR n. 36-4192 del 23 luglio 2012, ha adottato le Linee Guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 8 comma terzo della legge regionale n. 5/2012;

la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 ha disposto riduzioni di spesa per le Regioni a Statuto Ordinario per gli anni 2012-2015 da individuare in sede di Conferenza Stato Regioni a carico delle risorse dovute dalla Stato alle Regioni, prioritariamente su risorse diverse dal FSC;

la Delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012, nelle sue premesse, evidenzia l'impossibilità da parte del Governo di reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, permanendo un quadro di finanza non favorevole, riduzione che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 55.897.000;

il Decreto Legge n. 35 dell' 8 Aprile 2013, come convertito dalla Legge n. 64/2013, nelle more della presentazione di un piano di rientro, ha autorizzato la Regione Piemonte ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del FSC, nel limite massimo di 150 milioni di euro, "al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale";

il medesimo Decreto, all'art. 11, inoltre ha individuato prioritariamente la necessità di avviare la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali;

la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha rimodulato il valore del PAR FSC 2007-2013 per la Regione Piemonte in euro 713.956.430,00;

la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 ha approvato il nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e ha contestualmente abrogato il programma PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i., prendendo atto delle modifiche del Comitato di Pilotaggio nella seduta dell'11.07.2013 e attribuendo alla linea d'azione "Programmi territoriali integrati" la somma di euro 54.528.287,00.

CONSIDERATO CHE

- i Programmi Territoriali Integrati (PTI) rappresentano lo strumento con cui un insieme di attori (Comuni singoli e associati, Comunità Montane e Collinari e operatori privati, che rappresentano il partenariato istituito a livello territoriale) interessati allo sviluppo strategico dei territori, elaborano e realizzano progetti condivisi per valorizzare le potenzialità locali;
- la DGR n. 55-4877 dell'11 dicembre 2006 ha approvato il bando regionale "Programmi territoriali integrati" per gli anni 2006-2007;
- la DGR n. 4-7522 del 20 novembre 2007 ha approvato le procedure relative alla II fase - Bando Regionale "Programmi Territoriali Integrati per gli anni 2006/2007", nonché le indicazioni utili agli Enti beneficiari del finanziamento per la redazione del programma operativo il cui termine di presentazione era il 30 giugno 2008;
- la DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008 ha approvato al graduatoria del bando regionale per i PTI sulla base della valutazione dei programmi operativi e delle relative proposte di investimento presentati dagli Enti Capofila, attribuendo finanziamenti a valere sul PAR FSC - linea di azione PTI, secondo una ripartizione delle risorse per fasce di merito della graduatoria approvata. Ha inoltre rimandato a successivi provvedimenti l'individuazione degli interventi prioritari;

- la DCR n.122-29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il piano territoriale regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., che riconosce le differenti vocazioni e potenzialità dei territori nel quadro dell'organizzazione policentrica della regione;
- la Giunta regionale, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, con deliberazione n. 6-6408 del 30 settembre 2013, ha avviato la linea d'azione Programmi Territoriali Integrati e modificato la ripartizione dei finanziamenti di cui alla graduatoria della DGR n. 25-10066 del 17 novembre 2008.

TENUTO CONTO

- che la citata DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013 ha determinato la dotazione finanziaria a valere sul PAR FSC per i PTI oggetto del presente accordo per l'importo complessivo pari a euro 2.302.391,00, come meglio specificato nel successivo art. 5, Tabelle da 1 a 18;
- che la stessa Delibera di Giunta ha previsto di riconoscere, a titolo di cofinanziamento e di destinazione delle assegnazioni su elencate, le spese sostenute dagli enti locali a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle opere avviate o già concluse inserite nei programmi operativi, e congruenti con le indicazioni del Manuale di gestione e controllo;
- di servirsi dello strumento degli accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e alla DGR n. 27-23223 del 24.11.1997 per l'attuazione degli interventi;
- di destinare le risorse residue, rispetto a quelle che siano utilizzate a rimborso di quanto già speso, alla realizzazione di un primo elenco di opere prioritarie in coerenza con la programmazione regionale e dotate di progettazione definitiva, oltre che al completamento dei livelli di progettazione delle altre opere prioritarie, funzionali alla successiva cantierabilità e realizzazione, a valere, se coerenti, sulla programmazione 2014-2020;
- di prevedere un co-finanziamento minimo del 10% da parte del Comune;

CONSIDERATO CHE

- il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia, con nota del 29.10.2012 prot. int. n. 93/DB0800, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore Programmazione negoziata, quale responsabile dell'attuazione della linea d'azione "Programmi Territoriali Integrati" e quindi responsabile del presente Accordo di Programma, e con successiva nota n. 7214/DB0800 del 19.03.2014 la dott.ssa Giuseppina Franzo, dirigente del Settore Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo livello;

i Responsabili degli interventi individuati dagli Enti sottoscrittori sono indicati all'art. 7 del presente Accordo;

- il comune di Pinerolo con nota del 18 agosto prot. n. 36296 e successive, ha individuato l'elenco delle opere proposte a finanziamento e le spese sostenute a titolo di cofinanziamento;
- è stata espletata dal settore Programmazione Negoziata la prevista istruttoria inerente la coerenza degli interventi proposti e la loro legittimità, sulla base della documentazione prodotta;

- nel corso delle Conferenze del 6 ottobre 2014, dell'11 novembre e del 18 novembre 2014, indette dal dott. Alfonso Facco, delegato dal Presidente della Giunta regionale con nota del 30/09/2014 prot. n. 12946/SB01PRE, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione Piemonte di via Lagrange n. 24, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento Dott. Alfonso Facco, condividendone l'iniziativa e i contenuti, compreso quanto specificato negli allegati al presente Accordo;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 16/10/2014 è stato pubblicato l'avvio del relativo procedimento;
- la Giunta regionale, con D.G.R. n. 10-785 del 22/12/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Pinerolo con DGC. n. 322 del 26/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Bobbio Pellice con DGC. n. 115 del 26/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Torre Pellice con DGC. n. 253 del 25/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Coazze con DGC. n. 123 del 26/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Giaveno con DGC. n. 173 del 27/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Reano con DGC. n. 47 del 28/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Sangano con DGC. n. 70 del 27/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Trana con DGC. n. 74 del 28/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Valgioie con DGC. n. 42 del 5/12/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Bricherasio con DGC. n. 143 del 27/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Villar Pellice con DGC. n. 97 del 26/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Bardonecchia con DGC. n. 135 del 26/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;

- il Comune di Oulx con DGC. n. 66 del 28/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- il Comune di Sauze d'Oulx con DGC. n. 125 del 28/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;
- la Comunità Montana del Pinerolese, con Decreto del Commissario n. 49 del 24/11/2014 ha approvato la bozza dell'Accordo di Programma;

l'Accordo di Programma è stato sottoscritto il 23/02/2015 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 1 aprile 2015.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Dalla seduta del Collegio di Vigilanza del 8 maggio 2017 è emersa la necessità di modificare l'accordo relativamente alla proroga della scadenza dell'Accordo per permettere il completamento delle opere.

Il giorno 20 settembre 2017 si è svolta la riunione della Conferenza per avviare la procedura di modifica dell'accordo.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 5 ottobre 2017 è stato pubblicato l'avvio del procedimento di modifica;

In data 17 ottobre 2017 si è svolta la riunione della seconda Conferenza ed è stata approvata la modifica all'accordo di programma relativamente a:

- la data di scadenza dell'Accordo da prorogare al **31 dicembre 2017** per la conclusione e rendicontazione di tutti gli interventi ad eccezione dei seguenti progetti:
 - ✓ “Terre del cavallo e della cavalleria” del Comune di Pinerolo;
 - ✓ “Realizzazione di interventi a completamento del progetto Scoprialpi. Parco tematico sull'origine delle Alpi” in capo all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca
 - ✓ “Miglioramento e messa in sicurezza reti mountain bike e sentieri pedonali” del Comune di Bardonecchia
 - ✓ “Razionalizzazione e potenziamento del sistema idroelettrico degli alpeggi della comunità montana Val Pellice – Alpeggio Giulian” del Comune di Bobbio Pellice.

Per i suddetti interventi la scadenza è prorogata al **30 Giugno 2018**.

La delibera CIPE 57/2016, pubblicata sul GURI n. 97 del 27.4.2017, prende atto che, “data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse”

Preso atto che, a seguito del processo di trasformazione delle Comunità Montane di cui alla Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, la Comunità Montana del Pinerolese, con Decreto del Commissario n. 86/2015 del 31/12/2015 ha trasferito all'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca il completamento degli interventi inseriti nell'Accordo in oggetto, precedentemente in capo alla stessa Comunità Montana.

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGR n. 15-5887 del 10/11/2017;

il Comune di Pinerolo rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza Vittorio Veneto, 1 ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 318 del 31/10/2017;

il Comune di Bobbio Pellice rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via Piazza Caduti Libertà, 7, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 124 del 6/11/2017;

il Comune di Torre Pellice rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via Repubblica, 1, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 193 del 13/11/2017;

il Comune di Coazze rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via G. Matteotti, 4, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 99 del 30/11/2017;

il Comune di Giaveno rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via F. Marchini, 1, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n.65 del 11/05/2018;

il Comune di Reano rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza XX Settembre, 1, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 51 del 27/10/2017;

il Comune di Sangano rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in via Bonino, 1, ha approvato lo schema di Accordo con DGC n. 1 del 17/01/2018;

il Comune di Trana rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza Caduti, n. 1, ha approvato lo schema di Accordo con DGC n. 9 del 01/02/2018;

il Comune di Valgioie rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via Borgata Chiapero, 9, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 15 del 09/02/2018;

il Comune di Bricherasio rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza Santa Maria, 11, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 148 DEL 28/12/2017;

il Comune di Villar Pellice rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Viale I Maggio, 37, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 97 del 20/12/2017;

il Comune di Bardonecchia rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza De Gasperi, 1, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 124 del 24/10/2017;

il Comune di Oulx rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica

in Piazza Garambois, 1, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 72 del 17/11/2017;

il Comune di Sauze d'Oulx rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Via della Torre, 11, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con DGC n. 84 del 9/11/2017;

la Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca rappresentata dal Presidente o suo delegato, domiciliato per la carica in Perosa Argentina Via Roma,22, ha approvato lo schema di Accordo di Programma con proprio Decreto n. 82 del 16/11/2017;

PRESO ATTO CHE

in data 12/09/2018 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Atto integrativo all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Pinerolo, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, Bricherasio, Villar Pellice, Bardonecchia, Oulx, Sauze D'oulx e l'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;

Nelle more della procedura di modifica, i comuni di Pinerolo con nota del 21 maggio 2018 e Bardonecchia con nota del 24 maggio 2018 hanno richiesto una proroga alla data di scadenza dell'Accordo per permettere il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.

Ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997, con riferimento all'art. 16 c4 dell'accordo di programma, sono stati convocati esclusivamente i soggetti titolari dei progetti non conclusi che hanno presentato istanza di proroga.

Il giorno 01/08/2018 si è tenuta la riunione della Conferenza al fine di valutare la richiesta di proroga dal 30 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 per permettere il completamento degli interventi: "Terre del cavallo e della cavalleria" del Comune di Pinerolo e "Miglioramento e messa in sicurezza reti mountain bike e sentieri pedonali" del Comune di Bardonecchia.

Sul BUR n. 32 del 9 Agosto 2018 è stato pubblicato l'avvio del procedimento per il quale non sono pervenute osservazioni o memorie scritte.

Il giorno 18 Settembre 2018 si è svolta la riunione della seconda Conferenza per la condivisione definitiva delle modifiche concordate.

TRA

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore o suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino, che ha approvato il presente schema di Accordo di Programma con DGR n.;

il Comune di Pinerolo rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza Vittorio Veneto, 1 che ha approvato il presente schema di Accordo di Programma con DGC n.;

il Comune di Bardonecchia rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato , domiciliato per la carica in Piazza De Gasperi, 1, che ha approvato il presente schema di Accordo di Programma con DGC n.;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1

Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante, formale e sostanziale, del presente Accordo di Programma (di seguito definito Accordo).
2. Le schede intervento sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", i cui dati vengono trasmessi alla Banca Dati Unitaria.

Art. 2

Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione del programma dei progetti indicati nelle schede intervento, contenenti il titolo di ciascun intervento, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili, l'indicazione della relativa fonte e il cronoprogramma.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende:
 - per "Accordo", il presente Accordo di Programma avente ad oggetto l'intervento/gli interventi di cui all'articolo 2;
 - per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - per "Intervento" ciascun progetto inserito nel presente Accordo di cui alle singole schede intervento;
 - per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi finanziati oggetto dell'Accordo;
 - per "Banca Dati Unitaria" ovvero "BDU" e sistema informativo locale regionale "Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, che identifica per ciascun intervento il soggetto attuatore, il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, il cronoprogramma per la realizzazione di ogni specifico intervento;
 - per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma"(RAP), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, individuato nel Responsabile dell'attuazione della linea d'azione;
 - per "Responsabile dell'intervento": il soggetto responsabile di gestire e programmare gli interventi, così come individuato da ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo;
 - per "beneficiario/realizzatore", il soggetto che percepisce il finanziamento ed è responsabile della sua completa realizzazione;
 - per "Collegio di Vigilanza": il comitato composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati, con i compiti previsti dal successivo Art. 8;
 - per "Sistema di gestione e controllo" il "Manuale per la gestione ed il controllo", approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012, che individua il

sistema di procedure e le relative autorità deputate ad accertare la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e ammissibilità della spesa.

Art. 4

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui alle singole Schede intervento e costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dell'insieme di interventi oggetto del presente atto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, su proposta del RAP, è sottoposto all'approvazione del Collegio di Vigilanza l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti e il rispetto dei tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. gli Enti beneficiari si impegnano ad adempiere a quanto previsto nel vigente "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e, in particolare:
 - a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica Sistema Gestionale Finanziamenti, le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi;
 - a permettere l'accesso degli addetti ai controlli di primo e di secondo livello agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.
 - d. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 5

Copertura finanziaria e riprogrammazione delle risorse

1. Il valore complessivo del presente Accordo ammonta a euro 7.646.020,71 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle fonti riportate nelle tabelle successive

Tabella n. 1 – Fonti di finanziamento "Terre del cavallo e della cavalleria".

Beneficiario: Comune di Pinerolo.

Fonte	2014	2015	2016	TOTALE
COMUNE DI PINEROLO	28.577,69	46.717,54	26.026,42	101.321,65
FONDO PAR/FSC		273.568,45	638.326,37	911.894,82

TOTALE COMPLESSIVO	28.577,69	320.285,99	664.352,79	1.013.216,47
---------------------------	-----------	------------	------------	--------------

Tabella n. 15 – Fonti di finanziamento “Miglioramento e messa in sicurezza reti mountain bike e sentieri pedonali”.

Beneficiario: Comune di Bardonecchia

Fonte	2008	2013	2016	TOTALE
COMUNE DI BARDONECCHIA		128.968,99		128.968,99
REGIONE PIEMONTE	90.946,54			90.946,54
FONDO PAR/FSC			141.894,56	141.894,56
TOTALE COMPLESSIVO	90.946,54	128.968,99	141.894,56	361.810,09

2. Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio il quale, anche su istanza del soggetto beneficiario/realizzatore, ne propone la riprogrammazione al Collegio di Vigilanza.
La proposta deliberata dal Collegio di Vigilanza viene presentata alla Giunta Regionale per la sua approvazione .
3. Le eventuali economie di spesa, autorizzate dalla Giunta Regionale, possono essere riprogrammate per finanziare interventi:
 - a. strettamente connessi al progetto già finanziato (opere migliorative e complementari;
 - b. inseriti in programmi pluriennali, coerenti con il programma approvato;
 - c. compresi nelle “liste d’attesa prioritaria” coerenti con il programma approvato;
 - d. inerenti circostanze eccezionali ed imprevedibili, la cui realizzazione riveste carattere di urgenza
4. Il soggetto beneficiario/realizzatore per la realizzazione degli interventi utilizza un sistema di contabilità separata.

Articolo 6

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che, per ogni distinta fonte finanziaria, restano valide le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RAP, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di liquidazione a favore degli Enti beneficiari, per ciascun intervento, delle risorse a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, è avviata dal RAP con le seguenti modalità:

- prima quota a titolo di anticipo, del 30% dell'importo complessivo del finanziamento PAR FSC, a seguito di sottoscrizione accordo di programma e comunque in presenza di progettazione definitiva che determini l'immediata cantierabilità.
- 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento del 50% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
- 30% ad avvenuta presentazione della documentazione attestante il raggiungimento dell'80% dei lavori in contratto (SAL approvati o fatture quietanzate);
- il saldo del 10% a seguito di collaudo.

La realizzazione degli interventi e i relativi pagamenti devono avvenire entro il 31 dicembre 2018

3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a: Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Programmazione negoziata – Via Bertola, 34, Torino.
4. Le parti si impegnano a tenere conto dei vincoli imposti dalla finanza pubblica ai fini della corretta attuazione dell'intervento.
5. Agli enti è richiesto un cofinanziamento minimo del 10%, così come indicato nelle schede intervento allegate al presente Accordo, la cui ottemperanza sarà oggetto di apposito controllo.

Art. 7

Ente attuatore/beneficiario

Gli Enti attuatori e beneficiari degli interventi sono:

- Il Comune di Pinerolo il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Marco Quaranta per l'intervento 1
- Il Comune di Bardonecchia il cui responsabile degli interventi è individuato nella persona del sig. Francesco Cecchini per l'intervento 2.

Art. 8

Collegio di vigilanza, poteri sostitutivi e provvedimenti per inerzia ritardi e inadempienze

1. E' istituito un Collegio di Vigilanza, che si riunisce almeno una volta l'anno, presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati.
2. Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il Collegio può disporre l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto realizzatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.
4. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica o al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
5. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP diffida il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un determinato termine. Alla scadenza di tale termine, se l'omissione

perdura, il RAP propone al Collegio di Vigilanza idonee misure, che il Collegio valuta, delibera e vi dà esecuzione, secondo le disposizioni inerenti le ipotesi di revoca totale o parziale del finanziamento, proroghe o variazioni nell'attuazione delle opere, contenute nel Manuale di Controllo e gestione.

6. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.
7. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piano, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
9. Del mancato adempimento viene data notizia a cura del RAP agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Art. 9

Responsabili degli interventi

1. I Responsabili degli interventi, così come individuati dai rispettivi organi politici, oltre alle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex artt. 9 e 10 del del DPR 5 ottobre 2010 n 207, svolgono i seguenti compiti:
 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d. aggiornare tempestivamente il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
 - e. trasmettere al RAP, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 10

Sistema di Monitoraggio

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post tramite il Sistema Gestionale Finanziamenti prevede il completo e tempestivo inserimento dei dati nel sistema informativo. Richiede inoltre la redazione del Rapporto annuale di monitoraggio, secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse PAR FSC e nel Manuale di Controllo e Gestione della Regione Piemonte.

2. Per ciascun intervento devono essere individuate le seguenti tipologie di indicatori nelle schede intervento e poi successivamente nel Sistema Gestionale Finanziamenti:

- indicatori di realizzazione fisica;
- indicatori occupazionali;
- indicatori di programma.

Art. 11 **Controlli**

1. Coerentemente con quanto previsto dal Manuale di Gestione e Controllo, al quale si rinvia per ogni disposizione inerente non riportata nel presente Accordo, gli interventi previsti sono soggetti ai controlli di primo e secondo livello, e verifica del rispetto dei vincoli di impegno e di spesa.

2. I controlli di primo livello sono disposti dal dirigente del Settore Edilizia sociale della Regione Piemonte e consistono in:

- verifiche amministrative documentali sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento,
- Verifiche in loco, su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

3. I controlli di secondo livello sono condotti dall'Organismo di Audit della Regione Piemonte, direttamente o attraverso altro organismo di controllo interno, e riguardano la funzionalità ed efficacia del Sistema di Gestione e Controllo, nonché alla verifica della correttezza delle operazioni, mediante un esame campionario della documentazione amministrativa e contabile.

Art. 12 **Revoca del finanziamento: totale o parziale**

1. Le revoche totali dei contributi assegnati sono disposte dal RAP, anche su proposta del ODP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei seguenti casi:

- mancato avvio dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;
- mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
- fatte salve le ipotesi di proroghe, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dell'intervento previsti;
- realizzazione parziale dell'intervento che rende inutile l'operazione e quindi il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
- rinuncia ad avviare o a realizzare l'intervento;
- mancata destinazione del contributo per l'intervento ammesso;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
- modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione a qualunque titolo dei beni acquistati con il contributo nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
- rifiuto del beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
- inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
- mancato invio da parte del beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.

2. La revoca totale comporta, a carico del beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, gli interessi di mora, i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

3. Le revoche parziali dei contributi assegnati sono disposte dai RAP, anche su proposta dell'OdP e previa valutazione da parte del Collegio di Vigilanza secondo quanto previsto all'art. 8, nei

seguenti casi:

- realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'operazione e quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - l'accertamento, a seguito della verifica finale, di un importo di spese sostenute inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;
 - la decurtazione automatica nei confronti della Regione Piemonte delle risorse finanziarie previste a causa del mancato rispetto dei termini, dei vincoli di impegno e di spesa. Tale revoca viene applicata per gli interventi che non hanno rispettato il cronoprogramma indicato dal beneficiario, determinando il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. La revoca parziale comporta la riduzione proporzionale del finanziamento in relazione allo stato di avanzamento degli interventi.
 5. Relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge.
 6. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 13

Verifiche: attivazione ed esiti

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RAP, nel rispetto delle procedure dei controlli previste nel Manuale regionale di Gestione e Controllo, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento delle previste attività valutative.
3. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - i. rimuovere le criticità intervenute;
 - ii. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - iii. verificare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 14

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Art. 15

Varianti urbanistiche

1. La realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo non è soggetta a varianti urbanistiche.

Articolo 16

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla conclusione degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 per la conclusione e rendicontazione di tutti gli interventi. Entro la medesima data devono essere effettuati tutti i relativi pagamenti.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, con le stesse modalità necessarie per la stipula.

2. Le proroghe per l'attuazione degli interventi, anche su proposta dei responsabili degli interventi, sono sottoposte dal RAP al Collegio di Vigilanza, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa nazionale, alle seguenti condizioni:
 - consentano il raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari del PAR FSC;
 - fermo restando il rispetto dei vincoli di impegno e di spesa, la realizzazione degli interventi non vada comunque oltre i limiti temporali previsti nelle schede intervento;
 - sussistano ragioni del tutto eccezionali, comprovate con idonea documentazione, che giustifichino la mancata realizzazione dell'intervento alla scadenza prestabilita;
 - venga presentata da parte del beneficiario una richiesta formale di proroga;
 - non pregiudichi la rimodulazione dei finanziamenti nell'ambito della medesima linea d'azione.
4. Nel caso in cui alcuni progetti non trovino conclusione entro la scadenza prevista, l'accordo potrà essere rinegoziato esclusivamente con i soggetti titolari dei progetti non conclusi, ai sensi dell'art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997.

Articolo 17

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante il piano di comunicazione PAR FSC predisposto dalla Regione Piemonte.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire i dati necessari al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 18

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si potranno definire eventuali ulteriori interventi coerenti con le finalità del PTI..

Articolo 19

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici o privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 n.29 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica normativa o regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di Programma" si intende automaticamente recepita.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nel Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 20

Pubblicazione

1. Il presente Accordo di Programma è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

2. Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto

Per la REGIONE PIEMONTE

Per il comune di PINEROLO

Per il comune di BARDONECCHIA